

DELIBERAZIONE N.3 DEL 29 GENNAIO 2020

Oggetto: Procedimento di vigilanza relativo all'Associazione Voce Cristiana - Fano TV, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "FANO TV", LCN 17

Il 29 gennaio 2020, alle ore 15, presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche, in Piazza Cavour 23 ad Ancona, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche (Corecom Marche).

Sono presenti il Presidente, Cesare Carnaroli, e il Vicepresidente, Domenico Campogiani.

E' assente il componente, Emanuele Maffei.

Assistono il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, Elisa Moroni, ed il Segretario del Corecom. Marche, Angela Ruocco.

IL CORECOM MARCHE

VISTO l'articolo 55, comma 2, dello Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016, dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia;

Con votazione all'unanimità, resa in forma palese;


DELIBERA

- di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l'applicazione, nei confronti dell'Associazione Voce Cristiana - Fano TV, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "FANO TV", LCN 17, della sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS, il quale stabilisce, per i fornitori di servizi di media a carattere comunitario, il limite massimo del 5% di pubblicità per ora di diffusione;

- di trasmettere all'AGCOM la presente deliberazione, unitamente alla relativa documentazione.

Il Segretario
(Angela Ruocco)

Il Presidente
(Cesare Carnaroli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) ha istituito la medesima Autorità (AGCOM). Il comma 13 ha stabilito che, in relazione alle "esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione", i comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) "sono funzionalmente" organi dell'AGCOM. Ha demandato, inoltre, alle leggi regionali l'istituzione di tali organismi, ai quali sono state attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai comitati regionali radiotelevisivi.

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com.) ha istituito il Corecom Marche. L'articolo 10, comma 1, ha stabilito che il Corecom esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall'AGCOM ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e dello stesso Corecom.

L'articolo 5, comma 1, della Convenzione sottoscritta da tali soggetti il 19 dicembre 2017 ha previsto la delega al Corecom delle funzioni di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti" dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), "come integrato dai Regolamenti attuativi dell'AGCOM". Ha stabilito, altresì, la delega al Corecom delle funzioni di "vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale", cioè nel regolamento approvato dall'AGCOM con delibera n. 256 del 9 dicembre 2010.

Il Corecom Marche, con deliberazione n.11 del 3 settembre 2019, ha deciso di sottoporre a monitoraggio per il 2019, con riferimento alle emittenti televisive locali della Regione iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione, Arancia Television, LCN 601, di Arancia Srl; Vera TV, LCN 79, di TVP Italy Srl e Fano TV, LCN 17, dell'Associazione Voce Cristiana - Fano TV, individuate mediante sorteggio, l'intera programmazione, nella settimana dal 17 giugno al 23 giugno 2019, sulle 24 ore di ciascun giorno, compresi i sondaggi pubblicati e diffusi in ambito locale dalle medesime emittenti.


La ISSIM Ricerche Srl, incaricata del servizio di rilevazione e analisi dei dati relativi alle trasmissioni, con nota prot. n.832 del 21 novembre 2019, ha trasmesso la relazione conclusiva.

Rispetto a Fano TV ha rilevato sforamenti ai limiti orari previsti per la trasmissione di pubblicità in tre diversi giorni della settimana sottoposta all'analisi; in particolare il 17 giugno 2019 (fascia oraria h. 20.00 -21.00, sfioramento pari al 5,31%), il 21 giugno 2019 (fascia oraria h. 20.00 -21.00, sfioramento pari al 6,39%) e il 22 giugno 2019 (fascia oraria h. 20.00 -21.00, sfioramento pari al 6,47%).

Il Corecom Marche, nella seduta n. 52 del 12 novembre 2019, preso atto delle risultanze della preistruttoria condotta dal responsabile del procedimento, ha deciso di contestare all' Associazione Voce Cristiana - Fano TV tali sforamenti.

Il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, in attuazione di tale decisione, ha inviato all'emittente l'atto di contestazione n. 4 del 12 novembre 2019.

Il legale rappresentante dell'Associazione, con nota dell'11 dicembre 2019, acquisita al prot. n. 883 del 23 dicembre 2019, ha fornito alcune precisazioni. Dopo aver affermato che "lo sfioramento da voi indicato nella tabella A effettivamente c'è stato e questo nonostante le procedure di controllo della messa in onda degli spot pubblicitari sono sempre state verificate in due fasi distinte, proprio per evitare sforamenti. Ha rilevato, poi, che "nello specifico lo sfioramento pubblicitario come così come evidenziato nella tabella A è avvenuto per un mero errore materiale di chi era addetto alla programmazione manuale dei blocchi pubblicitari. Alcuni files degli spots, purtroppo, sono stati indicati con una durata diversa da quella effettiva, generando così lo sfioramento". Ha aggiunto che, in seguito alla contestazione "l'emittente ha immediatamente provveduto ad attivare una ulteriore procedura di controllo su ogni singola programmazione oraria degli spots al fine di evitare ogni possibile sfioramento pubblicitario". Ha posto, infine, all'attenzione "la situazione economica in cui versa l'emittente. Una difficoltà riscontrabile anche dai bilanci dell'associazione, che rischia di farci precipitare nel baratro, anche in previsione di investimenti tecnologici, che saremo obbligati a fare nel passaggio al nuovo sistema di trasmissione".



Il Corecom Marche, nella seduta del 29 gennaio 2020, considerato che "lo sfioramento" è stato confermato, ha deciso di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) l'applicazione, nei confronti dell'Associazione Voce Cristiana - Fano TV, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "FANO TV", LCN 17, della sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS, il quale stabilisce, per i fornitori di servizi di media a carattere comunitario, il limite massimo del 5% di pubblicità per ora di diffusione. È stata predisposta, pertanto, la presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento
(Angela Ruocco)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALE DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il dirigente
(Elisa Moron)

La presente deliberazione si compone di n.3 pagine.

Il Segretario

(Angela Ruocco)